Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENINCASA MAURIZIO

Seduta del 13/12/2018

FATTO

La cliente deduce di aver stipulato con l'intermediario un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto una fotocopiatrice; che il bene, sin dall'istallazione, presentava problemi di funzionamento; che nonostante ripetuti solleciti e interventi di riparazione, non era possibile rendere operativo il macchinario; che, con nota del 28/01/2013, comunicava all'intermediario l'intenzione di sospendere il pagamento delle rate.
Sottolinea che l'intermediario ha incassato una garanzia prestata in suo favore per l'importo di € 62.889,30 e ha effettuato una segnalazione in CR di uno sconfino di cassa; deduce, altresì, che tale segnalazione ha determinato un peggioramento del rating della società.
La parte ricorrente chiede, pertanto, la cancellazione della segnalazione e il risarcimento dei danni.
L'intermediario non ha formulato controdeduzioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio non può non stigmatizzare il contegno tenuto dalla parte resistente, che esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e

ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la "ricostruzione", di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio.
Nel merito, il Collegio osserva che la cliente ha allegato, tra l'altro, la propria comparsa di costituzione e risposta nell'ambito di un procedimento ex art.702 bis c.p.c. promosso dall'intermediario al fine di ottenere: (i) la condanna al pagamento dell'importo di € 180.693,10 e (ii) la restituzione del bene concesso in locazione (fotocopiatrice).
Ebbene, dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria e nell'odierna sede la cliente eccepisce l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing. La parte ricorrente, infatti, chiede la cancellazione di una segnalazione in CR sul presupposto dell'intervenuta risoluzione del contratto di leasing.
Il Collegio sottolinea, in via pregiudiziale, che le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, e succ. agg., nel definire l'ambito di applicazione oggettivo del procedimento davanti all'ABF, stabiliscono che non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria (cfr. Sez. I, par. 4), al chiaro ed esclusivo scopo di evitare duplicazioni di rimedi e conflitto di decisioni.
Al riguardo, non si è mancato di sottolineare che la soluzione più aderente alla ratio delle citate disposizioni è quella di escludere l'ammissibilità del ricorso all'ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria, civile o penale, senza che abbia alcun rilievo se sia avvenuta o possa avvenire la costituzione di parte civile, e anche se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità" (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3961/2012; si veda anche, tra le tante, Collegio di Napoli, decisione n. 2202/2017).
Alla luce del citato orientamento il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per litispendenza della controversia dinanzi al giudice ordinario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA